

**FEDERAZIONE
ITALIANA
AMATORI
SPORT
PER TUTTI**



Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari - IVV

**REGOLAMENTO
APPLICATIVO
ORGANICO**

approvato dal Consiglio Federale
a Mantova il 28.04.2007

F.I.A.S.P. - Viale Veneto 11/c – 46038 - FRASSINO
MANTOVANO (MN) - Tel./ fax – 0376 374390

INDICE

Art. 1 - SEDE FEDERALE.....	3
Art. 2 - APPARTENENZA ALLA F.I.A.S.P. DI GRUPPI E/O ASSOCIAZIONI.....	3
Art. 3 - SOCI F.I.A.S.P.	4
Art. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.A.S.P.	4
Art. 5 – ASSEMBLEA FEDERALE.....	5
Art. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE.....	7
Art. 7 - PRESIDENTE NAZIONALE	7
Art. 8 – VICE PRESIDENTE	8
Art. 9 - CONSIGLIO FEDERALE	8
Art. 10 - CONSIGLIERE FEDERALE.....	10
Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA	10
Art. 12 - TESORIERE.....	11
Art. 13 – SEGRETERIA GENERALE.....	11
Art. 14 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE.....	12
Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12
Art. 16 – REFERENTE REGIONALE.....	14
Art. 17 - GIUDICE SPORTIVO REGIONALE.....	14
Art. 18 – ASSEMBLEA PROVINCIALE.....	14
Art. 19 - CONSIGLIO PROVINCIALE	16
Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	17
Art. 21 – COMMISSIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA	18
Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI.....	18
Art. 23 - REFERENDUM	18
Art. 24 – GESTIONE CONCORSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.	19
Art 25 – POLIZZE ASSICURATIVE	19
Art. 26 – ANNUARIO NAZIONALE	19
Art. 27 - RIVISTA FEDERALE “SPORTINSIEME”.....	19
Art. 28 - CORRISPONDENTE SPORTIVO – ADDETTO STAMPA	20
Art. 29 – GIORNATA NAZIONALE F.I.A.S.P.	20
Art. 30 – LIBRI E VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI.....	20
Art. 31 – REGOLAMENTI DEGLI ORGANI PERIFERICI.....	21
Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO	21
Art. 33 – DISPOSIZIONE COMUNE	21

Art. 1 - SEDE FEDERALE

1.1 La sede operativa della Federazione e gli Uffici della Segreteria generale sono ubicati in Viale Veneto 11/c – 46100 - FRASSINO MANTOVANO - MANTOVA.

Art. 2 - APPARTENENZA ALLA F.I.A.S.P. DI GRUPPI E/O ASSOCIAZIONI

2.1 La domanda di affiliazioni di Gruppi e/o Associazioni deve essere inoltrata annualmente, tramite il Consiglio provinciale competente per territorio, indicando:

- a) la ragione sociale, la sede, il recapito postale e telefonico, l'elenco dei componenti gli Organi societari, la copia del proprio Statuto, del Regolamento interno e l'elenco dei Soci;
- b) con esplicita dichiarazione, la conoscenza e condivisione dell'attività e scopi della F.I.A.S.P., così come indicati negli Art. 2 e Art. 6 dello Statuto e di essere costituite nelle forme previste dalla normativa vigente e senza scopo di lucro;
- c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dei singoli aderenti compatibilmente con la Legge sulla tutela della privacy.

2.2 La domanda d'affiliazione si intende accettata qualora non sia pervenuto al richiedente, entro trenta giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria generale F.I.A.S.P., comunicazione motivata del diniego da parte del Consiglio federale.

2.3 Dove non esista un Comitato provinciale di riferimento, i versamenti delle quote di affiliazione, il rinnovo di affiliazione o di adesione si effettueranno presso la Segreteria generale, la quale provvederà ad iscrivere il Gruppo e/o Associazione presso il Comitato provinciale più vicino, previa ratifica da parte del Consiglio federale.

2.4 I contributi di affiliazione devono essere versati entro e non oltre il trentun dicembre dell'anno precedente o comunque all'atto della presentazione della domanda di Affiliazione presso la Segreteria generale.

2.5 L'eventuale richiesta di affiliazione ad altro Comitato, diverso da quello territorialmente competente, deve essere preventivamente concertata fra i due Consigli provinciali interessati e comunicata entro trenta giorni al Gruppo e/o Associazione richiedente. Contro l'eventuale rifiuto, il richiedente, entro

trenta giorni, potrà inoltrare ricorso, rivolgendosi al Referente regionale. Copia degli atti relativi deve essere depositata presso la Segreteria generale.

2.6 I Gruppi e/o Associazioni, che dovessero mutare denominazione, recapito o composizione del Consiglio direttivo, dovranno darne tempestivo avviso scritto al Consiglio provinciale di appartenenza e alla Segreteria Generale.

Art. 3 - SOCI F.I.A.S.P.

3.1 L'affiliazione dei Soci ordinari, non aggregati a Gruppi e/o Associazioni, può essere effettuata nel corso dell'anno solare una sola volta presso qualsiasi Comitato provinciale, sottoscrivendo la domanda di adesione, nei modi previsti. La domanda d'affiliazione si intende accettata qualora non sia pervenuto al richiedente, entro trenta giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria generale F.I.A.S.P. comunicazione motivata del diniego da parte del Consiglio federale. Il valore legale verrà accreditato al Comitato provinciale presso il quale il Socio desidera essere affiliato.

3.2 I Soci ordinari che dovessero mutare recapito dovranno darne tempestivo avviso scritto al Consiglio provinciale di appartenenza ed alla Segreteria generale.

3.3 Il Socio ordinario partecipa alla vita del Comitato provinciale di appartenenza ed è rappresentato dai Delegati eletti all'Assemblea generale.

3.4 Il Socio partecipante aderisce alla F.I.A.S.P. all'atto dell'iscrizione alla manifestazione ed è tenuto a rispettare le normative, quale partecipante alle manifestazioni omologate F.I.A.S.P..

Art. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.A.S.P.

4.1 I Gruppi e/o Associazioni cessano di far parte della F.I.A.S.P. quando si verifichi:

- a) recesso;
- b) mancato rinnovo dell'adesione nei termini prescritti;
- c) mancato accoglimento della domanda d'adesione;
- d) scioglimento del Gruppo e/o dell'Associazione.

4.2 I Soci ordinari cessano di far parte della F.I.A.S.P. quando si verifichi:

- a) recesso;
- b) mancato rinnovo dell'adesione nei termini prescritti;
- c) mancato accoglimento della domanda d'adesione;
- d) applicazione di quanto previsto dall'Art. 8 dello Statuto.

4.3 I Soci partecipanti cessano automaticamente di far parte della F.I.A.S.P. al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato.

4.4 La rinuncia anticipata al rapporto di affiliazione o adesione deve essere espressa per iscritto.

Art. 5 – ASSEMBLEA FEDERALE

5.1 Convocazioni:

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno:

- a) entro la fine del mese di giugno per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e della Relazione sull'attività sociale;
- b) entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- c) la convocazione all'Assemblea federale viene spedita dalla Segreteria generale agli aventi diritto con lettera raccomandata trenta giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
- d) la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà disponibile presso al Segreteria generale quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.

5.2 NORME PER L'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a) Il Presidente nazionale;
- b) I membri del Consiglio federale;
- c) I membri della Commissione d'Appello federale;
- d) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

5.3 ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA

- a) La convocazione dell'Assemblea federale straordinaria avviene con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria in quanto compatibili per la trattazione degli oggetti di cui all'Art. 15 dello Statuto e precisamente:

- proposte di modifica dello Statuto;
- proposte di scioglimento della Federazione;
- b) L'Assemblea straordinaria è valida in presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con una maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.

5.4 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE ASSEMBLEE

- a) La convocazione dell'Assemblea verrà spedita dalla Segreteria generale agli aventi diritto al voto con lettera raccomandata trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. La convocazione conterrà l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno unitamente al valore legale che ogni Comitato provinciale ha acquisito entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea;
- b) al Segretario generale spetta il compito della verifica dei poteri ai fini della validità costituzionale dell'Assemblea operando di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) i lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente nazionale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- d) il Presidente, così nominato, constata la validità costituzionale dell'Assemblea e dichiara aperti i lavori assembleari, dirige gli stessi affinché si svolgano nel rispetto del principio di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi o prolissità. Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle singole votazioni;
- e) il Segretario dell'Assemblea è il Segretario generale della Federazione. In sua assenza, il Segretario sarà designato dal Presidente dell'Assemblea;
- f) il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, lo stesso fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte;
- g) ha diritto di voto in Assemblea il Presidente provinciale di concerto con i due Delegati;
- h) non possono partecipare all'Assemblea i Comitati provinciali che non abbiano preventivamente inviato alla Segreteria generale, il verbale dell'Assemblea con la nomina dei due Delegati, la relazione tecnico – morale, il Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Bilancio di previsione;
- i) per l'attribuzione dei voti alle Assemblee nazionali, di cui all'Art. 14.5 dello Statuto, vengono assegnati i seguenti valori:

- cento voti per ogni Gruppo e/o Associazione affiliati;
- dieci voti per ogni Socio ordinario;
- j) l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;
- k) non è ammesso l'istituto della delega.

5.5 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI

Le Assemblee sono valide quando siano state rispettate le norme dello Statuto e dei Regolamenti e più precisamente quando si sia proceduto ad effettuare:

- a) avviso di convocazione;
- b) verifica dei poteri;
- c) rispetto dell'ordine del giorno;
- d) redazione del verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

6.1 Il procedimento elettorale è definito dal Regolamento applicativo organico per le elezioni.

Art. 7 - PRESIDENTE NAZIONALE

7.1 Il Presidente nazionale ha la legale rappresentanza della Federazione.

7.2 Il Presidente nazionale può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente vicario specificandone i limiti.

7.3 Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo dello stesso a svolgere le proprie funzioni assume la carica il Vice Presidente Vicario, con il compito di predisporre, entro sessanta giorni, gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

7.4 Il Presidente nazionale ha le seguenti competenze:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta;

- c) tenere i collegamenti con le Federazioni internazionali riconosciute;
- d) proporre gli argomenti da trattare nelle riunioni di Consiglio e di Giunta;
- e) stipulare i contratti in nome e per conto della Federazione;
- f) vigilare sull'operato degli appartenenti alla Federazione;
- g) prendere quelle decisioni che, per urgenza, non possono essere differite, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio nella riunione successiva;
- h) rappresentare la F.I.A.S.P. in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;
- i) conferire incarichi specifici a persone per il raggiungimento dei fini statutari;
- j) istituire una figura di staff di adeguato profilo professionale, il "Consulente Giuridico" degli Organi federali per attività di supporto operativo e giuridico. Tale persona fisica può accedere agli atti ed alle documentazioni della Federazione e partecipare, nel predetto ruolo di Consulente giuridico, su disposizione del Presidente, alle sedute di Giunta e di Consiglio federale. Su richiesta del Presidente può esprimere pareri, procedure o relazioni non vincolanti anche in favore dell'attività di Organi centrali: Giunta e Consiglio federale. La stessa può essere individuata sia tra i Soci che all'esterno della Federazione. L'opera di ingegno e le prestazioni che vengono rese sono del tutto gratuite. L'accettazione dell'incarico comporta comunque l'adesione alla F.I.A.S.P.

Art. 8 – VICE PRESIDENTE

8.1 Su proposta del Presidente, sarà nominato dal Consiglio federale, un numero massimo di tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

8.2 Nel caso di impedimento temporale del Presidente, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tutte le sue funzioni per il periodo indicato dal Presidente stesso.

Art. 9 - CONSIGLIO FEDERALE

9.1 Il Presidente nazionale eletto, entro trenta giorni dall'Assemblea elettiva, convoca il Consiglio per l'attribuzione delle cariche previste dallo

Statuto e di specifici incarichi per il miglior funzionamento delle attività della Federazione.

9.2 Il Consiglio, nell'ipotesi prevista dall'Art. 25.1 dello Statuto, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, constatata formalmente la decadenza, provvederà entro centoventi giorni dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

9.3 La convocazione del Consiglio è indetta dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, con venti giorni di anticipo. Essa conterrà l'ordine del giorno della riunione, il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.

9.4 Delle riunioni di Consiglio verrà redatto dal Segretario apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.5 Rientra nelle competenze del Consiglio:

- a) adottare le decisioni per il conseguimento di tutti i fini deliberati all'Assemblea e per l'attuazione del programma del Presidente eletto;
- b) fissare annualmente le quote dell'attività federale;
- c) fissare annualmente l'importo della tassa sui ricorsi in appello;
- d) elaborare lo Statuto da presentare all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
- e) stilare e adottare i Regolamenti applicativi;
- f) redigere il Bilancio di previsione, la Relazione concernente la gestione e il Rendiconto economico-finanziario di chiusura da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) nominare i Referenti regionali e i Giudici sportivi regionali in tutte le regioni dove la F.I.A.S.P. è rappresentata;
- h) ratificare la nomina dei Commissari tecnici sportivi da iscrivere nell'albo apposito presso la Segreteria generale;
- i) nominare commissioni di studio;
- j) nominare i responsabili degli Uffici di supporto;
- k) deliberare lo scioglimento del Comitato provinciale, allorché riscontri irregolarità gestionali, mal funzionamento o motivi pregiudizievoli del buon andamento;
- l) invitare, a sua discrezione, persone estranee alla Federazione che, per gli argomenti trattati, possano apportare nelle riunioni un contributo formativo all'attività della F.I.A.S.P..

Art. 10 - CONSIGLIERE FEDERALE

10.1 Il Consigliere federale è un Dirigente degli Organi centrali.

10.2 Il Consigliere federale non facente parte del Consiglio provinciale di appartenenza partecipa di diritto ad ogni riunione del Comitato, senza diritto di voto.

10.3 Il Consigliere federale rappresenta la Federazione nei vari appuntamenti sportivi, stimola e sviluppa le finalità statutarie, promuove incontri con qualsiasi organismo sociale, sportivo, economico, mirante a incentivare l'interesse alla pratica sportiva ed opera in sintonia e di concerto con gli indirizzi del Comitato da cui proviene. Di questa sua attività dà comunicazione e relazione scritta alla Segreteria della Federazione.

10.4 Il Consigliere che risultasse assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade dalla carica.

10.5 Il Consigliere non può avere interessi privati contrastanti con la propria carica istituzionale.

Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA

11.1 La Giunta rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; essa assume tutte le deliberazioni che necessitano per ottemperare a quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, anche a carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio stesso.

11.2 La Giunta esecutiva ha le seguenti competenze:

- a) redigere il Bilancio di previsione, la relazione concernente la gestione e il Rendiconto economico-finanziario di chiusura da sottoporre all'esame del Consiglio;
- b) proporre le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti applicativi;
- c) deliberare le spese secondo le direttive del Consiglio;
- d) rendere conto periodicamente della sua gestione al Consiglio;
- e) invitare, a sua discrezione, persone estranee alla Federazione che, per gli argomenti trattati, possano apportare nelle riunioni un contributo formativo all'attività della F.I.A.S.P.;
- f) autorizzare il Presidente nazionale a porre in essere le azioni giudiziarie nell'interesse della Federazione, della propria attività associativa e dell'azione dei propri Organi federali centrali;
- g) proporre al Consiglio la nomina dei Referenti Regionali e dei Giudici sportivi regionali.

11.3 La Giunta si riunisce su specifica richiesta del Presidente, o su domanda di almeno due componenti della Giunta stessa; le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario che lo rappresenta.

Art. 12 - TESORIERE

12.1 Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico finanziaria della Federazione e ne assume la responsabilità amministrativo-contabile.

12.2 Il Tesoriere redige annualmente di concerto con il Collegio di revisione, e su procedure condivise per le quali si avvale obbligatoriamente di strutture di consulenza contabile, il Bilancio di Previsione e il Rendiconto economico finanziario di chiusura da sottoporre alla Giunta e al Consiglio federale per l'approvazione.

12.3 Il Tesoriere predispone nell'ambito di tali procedure:

- a) il piano amministrativo annuale;
- b) la relazione semestrale di cassa.

12.4 Il Consiglio federale valuta le forme di affidamento dell'area finanziaria, per la gestione della contabilità della Federazione, a strutture di consulenza contabile, come decide sulla sua revoca.

Art. 13 – SEGRETERIA GENERALE

13.1 La Segreteria generale è retta dal Segretario generale che assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.

13.2 La Segreteria della Federazione cura in particolare:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi centrali;
- b) gli atti amministrativi;
- c) l'archivio storico della Federazione;
- d) la tenuta dei seguenti Libri sociali: verbali delle Assemblee, verbali dei Consigli federali e di giunta e anagrafe dei Soci;
- e) l'attività di collegamento con i Consigli provinciali;
- f) i collegamenti con le Federazioni internazionali riconosciute secondo quanto disposto dal Presidente nazionale e dal Consiglio federale;

- g) l'organizzazione delle Commissioni di consulenza ed assistenza;
- h) il personale addetto alla Federazione.

13.3 Il Segretario Generale riferisce dell'attività svolta relativamente agli argomenti di cui all'Art.12.2 del presente Regolamento alla Giunta Esecutiva e al Consiglio federale, ove necessario, anche nei dettagli delle singole voci in elenco.

Art. 14 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

14.1 Le decisioni espresse dalla Commissione d'Appello federale sono definitive eccetto per le controversie che vedono coinvolti i Dirigenti Federali.

14.2 La Commissione d'Appello Federale ha le seguenti competenze:

- a) decidere in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice sportivo regionale;
- b) decidere in primo grado sulle controversie che vedono coinvolti i Dirigenti federali per fattispecie in atti comportamenti e decisioni diverse da quelle di cui all'Art. 15 del presente Regolamento che competono alla giurisdizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) decidere in primo grado sulle controversie insorte fra Dirigenti di diverse Province.

14.3 Le procedure di attivazione e di attribuzioni delle controversie e la disciplina dei procedimenti è definita dal Regolamento applicativo di disciplina.

14.4 La carica di componente la Commissione d'Appello federale non è compatibile con altre cariche.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea federale. Il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente. I membri supplenti hanno facoltà di assistere alle riunioni.

15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo contabile comportante:

- a) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- b) la verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e dell'eventuale consolidato alle scritture contabili e delle conformità alle relative norme;
- c) l'espressione di un giudizio sul Bilancio d'esercizio e sul consolidato;
- d) la verifica la corretta formazione della struttura del Bilancio di previsione e del Rendiconto economico finanziario di chiusura;
- e) la possibilità da parte dei Revisori effettivi di assistere a tutte le riunioni degli Organi centrali.

15.2 CONTROLLO DI LEGITTIMITA' O CONTROLLO INTERNO

Il Controllo di legittimità o controllo interno è affidato al Collegio dei Revisore dei Conti della Federazione. Può essere integrato, su richiesta del Collegio stesso e per esigenze di efficienza ed efficacia, da due membri scelti dal Consiglio federale tra gli iscritti nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia dei Revisori contabili e tra categorie professionali di avvocati e commercialisti. Il Collegio svolge funzioni di controllo di legittimità comportante:

- a) il controllo della conformità degli atti e delle deliberazioni degli Organismi centrali della Federazione, Assemblea federale, Consiglio federale, Giunta esecutiva, Presidente nazionale, alle norme di legge ed alle disposizioni dello Statuto;
- b) il rispetto dei principi di corretta amministrazione e la vigilanza sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- c) la promozione d'azione di responsabilità per i comportamenti illeciti verso gli amministratori e presentazione di denuncia al tribunale civile;
- d) l'acquisizione di documentazioni ed informazioni sulle diverse funzioni e sulle regole di comportamento societario;
- e) lo svolgimento di attività di reporting nei confronti degli Organi centrali riferendo direttamente al Presidente nazionale, alla Giunta esecutiva e al Consiglio federale. Tale Collegio può essere consultato in qualsiasi momento dagli Organi centrali per riferire in merito al funzionamento del modello organizzativo.

15.4 La carica di Revisore dei Conti non è compatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 16 – REFERENTE REGIONALE

16.1 Il Referente regionale è eletto dal Consiglio federale e rappresenta la Federazione nelle Regioni a lui affidate.

16.2 Il Referente regionale, su mandato federale, può svolgere la propria attività in più Regioni.

16.3 Il Referente Regionale provvede alla soluzione di ogni vertenza relativa alla partecipazione territoriale dei Comitati provinciali operanti nell'ambito della Regione di competenza.

16.4 In caso di inattività dei Comitati provinciali, il Referente regionale, su mandato federale, prende contatto con i Dirigenti del Consiglio stesso, valuta la situazione complessiva ed i motivi dell'inattività e presenta una relazione dettagliata al Consiglio federale il quale dopo aver presa visione della stessa, può commissariare il Comitato provinciale e incaricare il Referente regionale di gestire l'ordinaria amministrazione in attesa di indire nei tempi tecnici necessari nuove elezioni.

Il Referente regionale può presenziare alle Assemblee provinciali:

Il Referente regionale su incarico del Consiglio federale, può assumere il compito di ispezione presso i Comitati provinciali che incontrano difficoltà nella gestione ordinaria all'interno dello stesso.

Art. 17 - GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

17.1 Il Giudice sportivo regionale è eletto dal Consiglio federale.

17.2 Il Giudice sportivo regionale decide sui ricorsi riguardanti qualsiasi Socio della Federazione, ad esclusione dei Dirigenti federali e dei Presidenti dei Comitati.

17.3 Il Giudice sportivo regionale, su mandato federale può esercitare la propria attività in tutte le Regioni a lui affidate.

17.4 Le decisioni espresse dal Giudice sportivo regionale possono essere impugnate dalle parti in causa.

Art. 18 – ASSEMBLEA PROVINCIALE

18.1 CONVOCAZIONI:

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di febbraio per l'approvazione del

Rendiconto economico finanziario di chiusura, della Relazione sull'attività sociale, del Bilancio di previsione e per deliberare su ogni argomento inerente la vita del Comitato provinciale;

- b) la convocazione all'Assemblea agli aventi diritto avviene tramite comunicazione scritta ed avviso pubblico da parte del Presidente del Comitato provinciale venti giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno, unitamente al valore legale che ogni Gruppo e/o Associazione ha acquisito entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea;
- c) la documentazione oggetto dell'Assemblea sarà disponibile presso la sede del Comitato sette giorni prima dello svolgimento della stessa.

18.2 NORME PER L'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA:

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a) Il Presidente provinciale;
- b) I membri del Consiglio provinciale.

18.3 PROCEDIMENTO ELETTORALE

Il procedimento elettorale è definito dal Regolamento applicativo organico per le elezioni.

18.4 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

- a) al Segretario provinciale spetta il compito della verifica dei poteri ai fini della validità costituzionale dell'Assemblea;
- b) i lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente provinciale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- c) il Presidente, così nominato, constata la validità costituzionale dell'Assemblea e dichiara aperti i lavori assembleari, dirige gli stessi affinché si svolgano nel rispetto del principio di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi o prolissità. Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle singole votazioni;
- d) il Segretario dell'Assemblea è il Segretario provinciale. In sua assenza, il Segretario sarà designato dal Presidente dell'Assemblea;
- e) hanno diritto di partecipare e di votare in Assemblea i Gruppi e/o Associazioni e i Soci singoli che abbiano presentato domanda di

- affiliazione entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea;
- f) hanno altresì facoltà di presenziare all'Assemblea i Consiglieri federali e il Referente regionale;
 - g) per l'attribuzione dei voti alle Assemblee provinciali, di cui all'Art. 14.5 dello Statuto, vengono assegnati i seguenti valori:
 - cento voti per ogni Gruppo e/o Associazione affiliati;
 - dieci voti per ogni Socio ordinario;
 - h) il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte;
 - i) non è ammesso l'istituto della delega.

18.5 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI

Le Assemblee sono valide quando siano state rispettate le norme dello Statuto e dei Regolamenti e più precisamente quando si sia proceduto ad effettuare:

- a) avviso di convocazione;
- b) verifica dei poteri;
- c) rispetto dell'ordine del giorno;
- d) redazione del verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 19 - CONSIGLIO PROVINCIALE

19.1 Il Presidente eletto, entro quindici giorni dall'Assemblea, convoca i Consiglieri per l'attribuzione delle cariche di: Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e dispone quanto indispensabile per la buona conduzione del Consiglio.

19.2 Il Consiglio provinciale, per ogni manifestazione omologata, dovrà garantire la presenza di Commissari tecnici sportivi.

19.3 Il Consiglio può essere costituito anche fra più province della stessa regione, quando una provincia non raggiunga il numero minimo di tre Gruppi e/o Associazioni affiliati.

19.4 Il Consiglio, nel caso in cui venissero a mancare più dei 2/3 dei suoi componenti, si considera automaticamente decaduto. Il Referente

regionale provvederà, entro trenta giorni, alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

19.5 Il Consiglio federale può incaricare un Consiglio provinciale per la gestione operativa di manifestazioni F.I.A.S.P. dislocate in province o regioni diverse fino alla costituzione di un regolare Comitato provinciale.

19.6 Il Consiglio provinciale, quale Organo periferico della Federazione, ha le seguenti funzioni:

- a) gestire le attività nella propria provincia;
- b) omologare le manifestazioni;
- c) verificare ed accettare le domande di adesione alla F.I.A.S.P.;
- d) elaborare il Bilancio di previsione e la Relazione concernente la gestione e il Rendiconto economico-finanziario di chiusura da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- e) adempiere a tutti i compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi e a quanto deliberato dal Consiglio federale;
- f) nominare i Commissari tecnici sportivi dopo aver organizzato corsi specifici di formazione ;
- g) indire riunioni periodiche con i Gruppi e/o Associazioni affiliate;
- h) nominare i Corrispondenti sportivi;
- i) proporre i candidati alle elezioni degli Organi centrali.

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

20.1 Il Presidente del Consiglio provinciale ha le seguenti competenze:

- a) convocare e dirigere l'Assemblea per discutere i documenti federali, gli argomenti che interessano Gruppi e/o Associazioni e singoli Soci e riportare la volontà di questa Assemblea in seno agli Organi centrali;
- b) rappresentare la Federazione nella provincia ed il Comitato nella Federazione;
- c) dirigere le attività del Consiglio provinciale;
- d) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio provinciale;
- e) sottoscrivere le deliberazioni e tutti gli atti delle Assemblee unitamente al Segretario.

Art. 21 – COMMISSIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA

21.1 Le Commissioni di consulenza e assistenza sono nominate dal Consiglio federale e operano in ambito:

- a) fiscale e gestionale;
- b) legale;
- c) sanitario;
- d) sportivo;
- e) sociale;
- a) f) formativo.

21.2 Esse forniscono consulenza agli Organi centrali e periferici della Federazione e sono a disposizione di tutti i Gruppi e/o Associazioni e Soci affiliati. La loro composizione è a discrezione del Consiglio federale per durata e per modalità di incarico.

Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI

22.1 I Consigli provinciali possono irrogare sanzioni economiche a carico degli Organizzatori per violazione ai Regolamenti delle manifestazioni non superiori al trenta per cento dell'importo dell'affiliazione; i Gruppi e/o Associazioni possono ricorrere al Giudice sportivo regionale.

Art. 23 - REFERENDUM

23.1 Il Consiglio federale può indire referendum a carattere consultivo, chiamando i Soci ad esprimersi su proposte o situazioni di particolare importanza. Proposta di referendum da inoltrare al Consiglio federale può essere effettuata da almeno cinque Comitati provinciali.

23.2 I Consigli provinciali possono svolgere analoghe attività nel proprio ambito dandone comunicazione per conoscenza alla Segreteria della Federazione.

Art. 24 – GESTIONE CONCORSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

24.1 La F.I.A.S.P. può gestire Concorsi sportivi nazionali promossi dal Consiglio federale.

24.2 La F.I.A.S.P. può gestire Concorsi di altre Federazioni ad essa collegate, sia in campo nazionale che internazionale.

24.3 Coloro che accedono ai Concorsi gestiti dalla F.I.A.S.P. devono essere Soci della F.I.A.S.P., ad eccezione di affiliati ad altre federazioni riconosciute dalla IVV.

Art 25 – POLIZZE ASSICURATIVE

25.1 La F.I.A.S.P. stipula annualmente, a favore di Gruppi e/o Associazioni impegnate nell'organizzare manifestazioni sportive, polizze assicurative a copertura di responsabilità civile verso terzi e polizze per invalidità permanente da infortunio per tutti i Soci tesserati e per i partecipanti alle manifestazioni omologate dalla stessa, con garanzie assicurative differenziate.

25.2 Possono essere stipulate polizze di altra natura qualora il Consiglio federale lo ritenga opportuno.

25.3 La quota assicurativa per tutti i Gruppi e/o Associazioni è compresa nel contributo associativo indicato annualmente dal Consiglio federale.

Art. 26 – ANNUARIO NAZIONALE

26.1 L'allestimento dell'annuario nazionale delle manifestazioni è curato dal Segretario generale. I dati dell'annuario nazionale delle manifestazioni possono essere riprodotti da terzi, a condizione che venga citata la fonte e che vi sia l'autorizzazione da parte della Federazione.

Art. 27 - RIVISTA FEDERALE “SPORTINSIEME”

27.1 Il Comitato di redazione è nominato dal Consiglio federale.

27.2 Il Comitato di redazione può ricorrere alla collaborazione di Corrispondenti sportivi nominati all'interno degli Organi periferici e di tutti coloro che, volontariamente, intendono dare il proprio contributo.

27.3 Ogni Comitato deve impegnarsi a diffondere la rivista "Sportinsieme" nelle modalità che più ritiene utili, adottando specifiche iniziative.

27.4 Gli articoli pubblicati dalla rivista "Sportinsieme" possono essere riprodotti, integralmente o in parte, purché ne sia citata la fonte.

27.5 E' considerata pubblicazione della Federazione quanto riportato nel sito Internet ufficiale della F.I.A.S.P.: www.fiaspitalia.it.

Art. 28 - CORRISPONDENTE SPORTIVO – ADDETTO STAMPA

28.1 Il Corrispondente sportivo opera volontariamente a favore della Federazione collaborando con la redazione di "Sportinsieme", intrattiene i rapporti con i media, promuove iniziative di divulgazione dell'attività federale con i giornali, le radio e le Tv.

Art. 29 – GIORNATA NAZIONALE F.I.A.S.P.

29.1 Il Consiglio federale, su proposta dei Consiglieri federali o dei Consigli provinciali, delibera la Giornata di solidarietà nazionale F.I.A.S.P. rivolta ad un Ente che operi nel campo sociale, preferibilmente a livello nazionale.

29.2 Il ricavato viene interamente devoluto all'Ente prescelto fatte salve le spese sostenute per la divulgazione dell'iniziativa

Art. 30 – LIBRI E VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI

30.1 In conformità alle disposizioni di legge, i libri delle riunioni degli Organi periferici devono essere curati ed aggiornati dalla Segreteria provinciale.

Art. 31 – REGOLAMENTI DEGLI ORGANI PERIFERICI

31.1 I regolamenti o le disposizioni generali e particolari emanate dagli Organi periferici non possono essere in contrasto con quelli della Federazione. Gli stessi per la loro validità ed applicabilità, devono essere omologati dal Consiglio federale.

Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO

32.1 Eventuali proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate:

- a) dalla Giunta esecutiva e dai Consigli provinciali al Consiglio federale;
- b) dal Consiglio federale che può proporre di propria iniziativa modifiche allo Statuto.

32.2 Le proposte così presentate, se deliberate, dal Consiglio federale verranno trasmesse alla Segreteria generale per attivare le procedure di convocazione dell'Assemblea straordinaria che per tale incombenza dovrà essere convocata entro sei mesi dalla delibera del Consiglio federale.

Art. 33 – DISPOSIZIONE COMUNE

33.1 Il nuovo Regolamento applicativo organico entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.